



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

II DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 637 del 30.8.1975 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
- VISTA la L.R. n. 80 dell'1.8.1977 recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTO il D. Lgs. n. 42 del 22/01/04 recante il Codice dei BB.CC. e del Paesaggio e ss.mm. ed ii.;
- VISTA la comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione effettuata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo nei confronti degli aventi diritto e la documentazione trasmessa dalla stessa Soprintendenza per l'emissione del provvedimento tutorio, ai sensi del citato D. Lgs. n. 42/04 e ss.mm. ed ii., sul villino denominato “**Villino Guarnori**”, sito nel Comune di Palermo, a margine della borgata di Tommaso Natale, con ingresso da Via Nicolò Rodolico;
- VISTE le osservazioni avanzate dalla ditta proprietaria – Sig. Valguarnera Alessandro – in opposizione al riconoscimento dell'interesse culturale relativamente all'area di pertinenza del predetto immobile, proposto dalla menzionata Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo;
- ACCERTATO che il suddetto villino, così come evidenziato con perimetrazione in colore rosso nell'allegata planimetria, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Palermo al F.M. n. 6 con particella 264 subalterni 4, 5, 6 e 7, per i motivi illustrati nella relazione tecnica, riveste interesse storico, artistico e architettonico particolarmente importante ai sensi dell'art. 10 comma 3, lett. a) del menzionato D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e dell'art. 2 della L.R. n. 80 dell'1.08.1977 in quanto rappresenta un pregevole manufatto architettonico realizzato nell'ambito della straordinaria produzione liberty a Palermo, nonché residua testimonianza di una forma di insediamento residenziale tipico della classe borghese agli inizi del Novecento, particolarmente diffuso nell'agro palermitano;
- RITENUTO pertanto di non potere accogliere le sopra citate osservazioni in quanto l'area di pertinenza costituisce parte integrante del bene monumentale;
- RITENUTO che nella fattispecie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre alle norme di tutela di cui al D.Lgs. n. 42/04 e della L.R. n. 80/77 il villino sopra individuato in conformità alla proposta avanzata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo;

DECRETA

- ART. 1) Per le motivazioni esposte in premessa e meglio illustrate nell'allegata relazione tecnica, il villino denominato “**Villino Guarnori**”, sito nel Comune di Palermo, a margine della borgata di Tommaso Natale, con ingresso da Via Nicolò Rodolico, così come evidenziato con perimetrazione in colore rosso nell'allegata planimetria,

identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Palermo al F.M. n. 6 con particella 264 subalterni 4, 5, 6 e 7, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss. mm. ed ii., è dichiarato di interesse storico, artistico e architettonico particolarmente importante, in quanto individuato fra i beni elencati all'art. 10, comma 3, lett. a) del D. Lgs. medesimo ed all'art. 2 della L.R. n. 80/77, e resta pertanto sottoposto a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predetti leggi.

- ART. 2) In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, ai proprietari ed a chiunque abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo del bene di cui al precedente art. 1, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 42/04, è fatto divieto di distruggerlo, danneggiarlo o adibirlo ad usi non compatibili con il loro carattere storico, architettonico, oppure tali da recare pregiudizio alla sua conservazione. Lo stesso non potrà essere demolito, modificato o restaurato senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 21 del D. Lgs. medesimo e ss. mm. ed ii..
Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali al bene sottoposto a tutela, purchè ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dall'art. 27 del D.Lgs. n. 42/04.
- ART. 3) Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel citato Codice.
- ART. 4) La relazione tecnica corredata dalla planimetria catastale con l'evidenziazione dell'estensione del bene, dall'elenco ditte proprietarie e dalla documentazione fotografica fa parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, ai sensi e per gli effetti del 1° e 2° comma dell'art.15 del D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004, sarà notificato agli aventi diritto e quindi trascritto presso il competente Ufficio del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.
Copia del presente decreto sarà trasmessa al Comune di Palermo, al Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione ed al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
- ART. 5) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12.08.2014.
- ART. 6) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio nonché ricorso innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.

PALERMO, li 07 dicembre 2018

IL DIRIGENTE GENERALE

Sergio Alessandro

F.to